

COM.PACK

IL BIMESTRALE SULL'ECO-PACKAGING



**Compostabili e PPWR
Cosa si può e come**

Guida al Reg. (UE) 2025/40



Valore in circolo

Nasce **CAP EVOLUTION**, l'azienda di Gruppo CAP che crea valore condiviso per la comunità e il territorio grazie all'**economia circolare**.



Trasformiamo
i **rifiuti** da scarti
a nuove risorse



Depuriamo le **acque**
e le restituiamo pulite
all'ambiente



Produciamo
energia green
per le comunità locali

Scopri di più
su **capevolution.it**

CAP
EVOLUTION

Compostabili e PPWR

Cosa si può e come

Guida operativa al Regolamento (UE) 2025/40 e al Documento di orientamento della Commissione Europea C(2026) 2151

Con il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026, il legislatore europeo ha operato una scelta di campo: riduzione, riuso e riciclo sono le tre soluzioni prioritarie per gestire la sostenibilità ambientale (anche se non economica e sociale) degli imballaggi ma la compostabilità è una deroga ammessa solo dove essa produce vantaggi ambientali dimostrabili e verificabili.

1. PERCHÉ LA COMPOSTABILITÀ NON È LA RISPOSTA OVUNQUE

Questa scelta nasce da un'impostazione limitata del Regolamento che confonde riciclo con compostaggio industriale: il secondo valorizza rifiuti organici (sfalci verdi, rifiuti alimentari, e una quota minoritaria di specifici imballaggi biodegradabili e compostabili) creando fertilizzanti organici (compost e digestato) e/o combustibile rinnovabile (biometano) che costituiscono risorse necessarie ai consumi e alla sicurezza energetici europei. La contaminazione dei flussi (biopolimeri nei maceri cellulosici o biopolimeri nelle frazioni polimeriche delle raccolte differenziate) costituiscono obiezioni scorrette perché in ogni flusso di ogni frazione raccolta in maniera differenziata esiste il problema della contaminazione. Nessuna soluzione singola, quali il riuso, il riciclo o la riduzione o un'unica opzione di trattamento (per es. il compostaggio) può rappresentare la soluzione al problema della generazione e del riciclo degli imballaggi; lo è invece una strategia basata sulle virtù specifiche di ogni caratteristica dei materiali.

Insomma, il rischio di confusione nel sistema di gestione dei rifiuti è un alibi, non una ragione. Il Documento di orientamento della Commissione europea del 30 marzo 2026 (C(2026) 2151) ha ulteriormente chiarito l'interpretazione delle disposizioni più dibattute.

2. COSA SIGNIFICA “COMPOSTABILE” NEL PPWR: LE DEFINIZIONI DI PARTENZA

Prima di esaminare cosa è consentito e cosa non lo è, occorre fissare con precisione il significato dei termini chiave adottati dal regolamento.

Imballaggio compostabile (art. 3, par. 1, punto 47)

L'imballaggio compostabile è quello che si biodegrada in condizioni di controllo industriale, attraverso processi di compostaggio o digestione anaerobica, con conversione finale in biossido di carbonio (o metano in assenza di ossigeno), sali minerali, biomassa e acqua. Tale processo non ostacola né mette a rischio la raccolta differenziata perché i rifiuti umidi organici sono il settore di smaltimento degli imballaggi compostabili, e non il riciclo. La compostabilità industriale non comporta la compostabilità in ambiente domestico: le condizioni richieste negli impianti industriali (temperature elevate, umidità controllata) non si replicano nel compostaggio casalingo. Non a caso la norma richiama lo standard armonizzato EN-13432 per avere un riferimento tecnico univoco relativamente alle caratteristiche di tali imballaggi; ne prevede anche una revisione/aggiornamento in tempi prossimi.

Imballaggio compostabile tramite compostaggio domestico (art. 3, par. 1, punto 41)

È l'imballaggio che si biodegrada in condizioni non controllate, ossia in cumuli di compost gestiti da privati. Il PPWR riconosce questa categoria ma ne limita l'applicazione a contesti locali specifici e sotto supervisione delle autorità competenti. Non esiste ancora una norma armonizzata europea per il compostaggio domestico: la Commissione aveva l'obbligo di richiedere la norma entro il 12 febbraio 2026; non è confermato pubblicamente se il mandato formale al CEN sia stato trasmesso nei termini; in ogni caso, la norma armonizzata per il compostaggio domestico non è ancora disponibile e non lo sarà per diversi anni, il che significa che fino alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE gli operatori non possono avvalersi di alcuna presunzione di conformità per la compostabilità domestica. Vale la pena sottolineare che il compostaggio domestico tratta una frazione limitata di rifiuti organici, rispetto a quelli avviati ad impianti industriali; il dato in Italia è pari al 4,1% del totale della RD dei rifiuti organici (dato ISPRA relativamente all'anno 2024).

Il nodo della norma tecnica di riferimento

Allo stato attuale, la norma di riferimento per la compostabilità industriale è la EN 13432. Il Documento di orientamento della Commissione chiarisce che la EN 13432 vigente può essere utilizzata come guida transitoria per dimostrare la conformità all'articolo 9, ma non crea più una presunzione legale di conformità. La presunzione di conformità alle nuove norme armonizzate sarà ristabilita solo a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE della decisione che elenca le pertinenti norme aggiornate, come richieste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6. Nel frattempo, le certificazioni esistenti restano utili come evidenza tecnica ma non sostituiscono la valutazione di conformità ai requisiti del PPWR. Il rischio di questo 'limbo' è vanificare o mettere in discussione ricerca, sviluppo, mercato e intere filiere non solo europee costruite dalle imprese con importanti investimenti.

3. COSA SI PUÒ FARE E COME: GLI IMBALLAGGI COMPOSTABILI AMMESSI

3.1 Gli imballaggi con obbligo diretto di compostabilità (art. 9, par. 1)

L'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce un obbligo diretto e non opzionale: entro il 12 febbraio 2028, due specifiche categorie di imballaggi, quando immesse sul mercato comunitario, devono essere compostabili in condizioni controllate in impianti di trattamento di tipo industriale. Non si tratta di una facoltà degli operatori né di una scelta degli Stati membri: è un requisito cogente che si applica a tutta l'Unione. E questa prescrizione di fatto indica la EN 13432 come norma tecnica di riferimento.

Le bustine e i sistemi monodose permeabili per tè, caffè e altre bevande (art. 3, par. 1, lett. f)

Rientrano in questa categoria i sacchetti permeabili per tè, caffè o altre bevande, nonché i sistemi monodose a residuo morbido dopo l'uso contenenti tè, caffè o altre bevande, destinati a essere utilizzati e smaltiti insieme al prodotto. Il Documento di orientamento della Commissione chiarisce che questa è una disposizione indipendente dal materiale: si applica a qualsiasi materiale, compresi i sistemi monouso a base di carta. L'elemento che determina l'obbligo è la funzione e la modalità di smaltimento, non il materiale. Pertanto, anche le bustine di tè in carta devono soddisfare i requisiti di compostabilità industriale entro il 12 febbraio 2028. È essenziale non confondere questa categoria con quella della lettera g) dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, che riguarda invece i sistemi monodose non permeabili destinati a una macchina, ossia le capsule rigide. Nonostante entrambe le categorie afferiscano al mondo delle bevande calde preparate in sistemi chiusi, il PPWR le tratta in modo radicalmente diverso: le capsule rigide non rientrano nell'obbligo diretto di compostabilità del paragrafo 1 dell'articolo 9, ma nella facoltà degli Stati membri di cui al paragrafo 2. La ragione della distinzione è comportamentale: le bustine e le cialde morbide vengono quasi universalmente smaltite insieme al residuo organico perché il contenuto

è inseparabile dal contenitore nella pratica quotidiana, generando contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio. Le capsule rigide, in teoria, potrebbero essere svuotate e avviate a riciclaggio separato, anche se nella pratica dei consumatori ciò accade raramente. **Anche in questo caso il legislatore invoca erroneamente il rischio di contaminazione; inoltre le capsule svuotate non potrebbero essere riciclate nella plastiche perché sporche di residui di caffè. La capsula compostabile invece è la soluzione corretta di smaltimento perché non lascia dubbi: si getta così come è stata usata nei rifiuti umidi-organici. Anche in questo caso il PPWR genera confusione.**

Le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli

Le etichette adesive applicate direttamente su frutta e verdura sono classificate come imballaggi dal PPWR, a differenza degli adesivi e delle vernici applicate direttamente sul prodotto che rimangono escluse. Entro il 12 febbraio 2028, tali etichette devono essere compatibili con le norme di compostaggio industriale. La ratio è chiara: le etichette adesive sui prodotti ortofrutticoli seguono il destino del prodotto nei flussi di rifiuti organici e devono quindi potersi degradare in quell'ambiente senza contaminarli.

In entrambi i casi, gli Stati membri possono richiedere che questi imballaggi siano compatibili anche con le norme di compostaggio domestico. Questa è una facoltà nazionale, non un obbligo europeo generalizzato.

3.2 Gli imballaggi per cui gli Stati membri possono imporre la compostabilità (art. 9, par. 2)

L'articolo 9, paragrafo 2, individua un secondo gruppo di imballaggi per i quali la compostabilità non è un obbligo europeo diretto, ma uno spazio di manovra lasciato agli Stati membri, a condizione che siano verificate due premesse preliminari: che lo Stato membro consenta la raccolta congiunta di rifiuti con proprietà di biodegradabilità e compostabilità analoghe ai rifiuti organici, ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e che siano

disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture di trattamento dei rifiuti organici adeguati a garantire che gli imballaggi compostabili entrino effettivamente nel flusso di gestione dei rifiuti organici.

Il Documento di orientamento della Commissione precisa che gli Stati membri hanno avuto la facoltà di decidere se imporre tali obblighi entro il 12 agosto 2026 e raccomanda che gli Stati membri che lo fanno compilino elenchi espliciti degli articoli soggetti all'obbligo e li rendano pubblici, comunicandoli anche alla Commissione europea, per garantire la certezza giuridica agli operatori.

L'Italia, che ha uno dei sistemi di raccolta e di riciclo tra i più evoluti e sviluppati in ambito europeo, ha avviato l'iter di adeguamento al PPWR notificando alla Commissione europea una proposta di regola tecnica in materia di compostabilità il 1° aprile 2026, ma alla data di applicazione del PPWR (12 agosto 2026) la norma nazionale non risulterà ancora adottata in via definitiva. Gli operatori italiani devono quindi monitorare l'evoluzione del provvedimento nazionale, che chiarirà quali categorie di imballaggi (aggiuntive rispetto a quelle commentate finora) saranno soggette all'obbligo di compostabilità nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del PPWR.

I sistemi monodose non permeabili per tè e caffè (art. 3, par. 1, lett. g) composti da materiali non metallici

Si tratta delle capsule rigide per macchine da caffè, tè o altre bevande, costruite in materiali diversi dal metallo: plastiche, materiali compositi, bioplastiche. La parola chiave che le distingue dalla lettera f) è "non permeabile": il prodotto è contenuto in un involucro rigido e chiuso che non lascia passare il liquido liberamente, ma lo filtra attraverso un processo meccanico della macchina. A differenza dei sistemi permeabili e delle cialde morbide, per le capsule rigide non metalliche la compostabilità è facoltativa a livello europeo e può essere imposta solo dagli Stati membri che abbiano sistemi di raccolta e infrastrutture di trattamento dei rifiuti organici adeguati. In assenza di una scelta nazionale in tal senso, la via obbligata per le capsule rigide non metalliche è la riciclabilità

ai sensi dell'articolo 6. Le capsule in alluminio non sono, ovviamente, toccate dall'obbligo di compostabilità in nessuno scenario: il testo del paragrafo 2, lettera a), le esclude espressamente limitando la facoltà degli Stati membri alle sole capsule "composte di materiale diverso dal metallo".

Le borse di plastica ultraleggere e leggere

Le shopping bag in plastica sia ultraleggere (quelle sottilissime usate per la frutta sfusa nei supermercati) sia leggere possono essere soggette a obbligo di compostabilità su decisione degli Stati membri. Per l'Italia, che aveva già introdotto obblighi di compostabilità per questa categoria prima del PPWR, il regolamento consente espressamente il mantenimento di tali disposizioni nazionali.

Gli imballaggi già soggetti a obbligo di compostabilità nel diritto nazionale (art. 9, par. 2, lett. b)

Il PPWR prevede una clausola di continuità: gli imballaggi per i quali uno Stato membro richiedeva già la compostabilità prima della data di applicazione del regolamento (12 agosto 2026) possono continuare a essere soggetti a tale obbligo nazionale. Questo profilo è particolarmente rilevante per l'Italia, che ha sviluppato un sistema normativo nazionale sugli imballaggi compostabili negli anni precedenti al PPWR. La clausola di continuità garantisce che tali obblighi non vengano automaticamente stravolti dall'armonizzazione europea.

3.3 L'uso volontario di materiali compostabili per imballaggi non inclusi nelle categorie obbligatorie

Un operatore potrebbe essere tentato di scegliere materiali compostabili anche per imballaggi che non rientrano nelle categorie obbligatorie dell'articolo 9, come una vaschetta rigida per uso alimentare o non alimentare, nella convinzione che la compostabilità del materiale costituisca di per sé una risposta sostenibile. Questo aspetto è particolarmente attinente al mercato italiano dove da anni associazioni e consorzi promuovono e tutelano imballaggi compostabili in più contesti applicativi. Il PPWR smentisce questa logica in modo

netto, e vale la pena spiegarne la ragione tecnica e normativa con precisione, perché il testo del regolamento da solo non la rende immediatamente evidente.

L'articolo 9, paragrafo 3, dice che questi imballaggi devono essere *"progettati per il riciclaggio dei materiali a norma dell'articolo 6, senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti"*. A una prima lettura sembra aprire uno spazio: basterebbe che il materiale compostabile fosse anche riciclabile. In realtà questa condizione è oggi materialmente impossibile da soddisfare per la quasi totalità dei bioplastici compostabili. I polimeri compostabili, come il PLA (acido polilattico), il PBAT e i loro derivati, non sono compatibili con i processi di selezione ottica e riciclo dei flussi convenzionali di plastica, carta o altri materiali. Se entrano nei flussi di raccolta della plastica li contaminano, abbassando la qualità del riciclato e rendendolo inutilizzabile per applicazioni di alta qualità. Se entrano nei flussi della carta, stessa conseguenza. Per questo motivo, il paragrafo 3 aggiunge espressamente la condizione che il riciclaggio dei materiali compostabili non debba *"compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti"*, il che nella pratica esclude, allo stato attuale, l'ingresso di questi materiali in qualunque flusso di raccolta differenziata esistente.

La domanda che un operatore pone legittimamente è: "ma allora non potrei semplicemente creare un flusso di raccolta differenziata dedicato agli imballaggi compostabili per avviarli a compostaggio industriale?". La risposta del PPWR è no, salvo che per le categorie espressamente autorizzate dall'articolo 9, paragrafi 1 e 2. La logica del regolamento è che moltiplicare i flussi di raccolta aumenta i costi di sistema, genera confusione nei consumatori e non è giustificabile se non dove il vantaggio ambientale è dimostrabile e specifico. Per una vaschetta rigida generica, compostabile o meno, il percorso ammesso è uno solo: la progettazione per il riciclaggio. La conseguenza è diretta: un imballaggio in bioplastica compostabile che non rientra nelle categorie dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, non ha un percorso di fine vita legittimo e conforme al PPWR nel mercato UE a partire dal 12 agosto

2026. Non può essere avviato al compostaggio perché il regolamento non lo autorizza per quella categoria; non può essere avviato al riciclo perché contamina gli altri flussi; non può soddisfare il requisito dell'articolo 6 per le medesime ragioni materiche. Il PPWR, in sostanza, scoraggia fino a vietare implicitamente l'uso di materiali compostabili per imballaggi che non appartengono alle categorie espressamente elencate, salvo che lo Stato membro abbia attivato per quella specifica categoria un obbligo ai sensi del paragrafo 2 con le infrastrutture adeguate. È questo il caso dell'Italia che i primi di aprile ha formulato apposita comunicazione 2026/0167/IT alla Commissione UE. In assenza di tale procedura, l'unica eccezione teorica futura sarebbe lo sviluppo di materiali che soddisfano contemporaneamente compostabilità e riciclabilità senza contaminare altri flussi, ma allo stato attuale della tecnologia tali materiali non esistono.

Sostenere che gli imballaggi compostabili per essere autorizzati devono essere anche riciclabili appare assurdo e mostra la non conoscenza del settore da parte chi legifera. Gli imballaggi compostabili non nascono per essere riciclabili, ma smaltibili nei rifiuti umidi organici. In questo senso, il PPWR contraddice quanto stabilito dalla UE a partire dal 01.01.2023 quando sanciva che ogni stato membro aveva l'obbligo di implementare un sistema di raccolta pubblico per i rifiuti umidi-organici

4. COSA NON SI PUÒ FARE E PERCHÉ: I DIVIETI E I LIMITI

4.1 Non si può usare la compostabilità come alternativa generale alla riciclabilità

Questo è il punto più critico per molti operatori che hanno investito in materiali compostabili con l'idea di costruire su di essi una strategia di sostenibilità ampia. Il PPWR non consente questa strategia per la generalità degli imballaggi. La compostabilità è una deroga specifica e circoscritta, non un percorso alternativo aperto. L'articolo 6, paragrafo 1, impone che tutti gli imballaggi immessi sul mercato siano riciclabili, e le uniche eccezioni a questa regola sono quelle tassativamente

elencate nell'articolo 9. La ragione è sistemica: se la compostabilità fosse ammessa in modo generalizzato, si creerebbero due problemi. Il primo è la contaminazione dei flussi di riciclaggio, perché i consumatori non sarebbero in grado di distinguere con certezza gli imballaggi compostabili da quelli riciclabili e li mischierebbero, deteriorando la qualità del riciclato. Il secondo è la dipendenza da infrastrutture di trattamento dei rifiuti organici che non sono uniformemente disponibili in tutta l'Unione Europea, il che renderebbe il sistema incerto e disomogeneo.

4.2 Chi è il fabbricante: un solo soggetto per imballaggio, identificato per priorità

L'articolo 9, paragrafo 4, stabilisce che la conformità alle prescrizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 deve essere dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII. Non è sufficiente disporre di una certificazione di terza parte: il fabbricante deve predisporre e conservare la documentazione tecnica che dimostri la conformità ai requisiti di compostabilità, e tale documentazione deve essere trasmessa lungo la catena di fornitura ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1. **Ma chi è esattamente il fabbricante obbligato a fare tutto ciò?**

Il Documento di orientamento della Commissione (punto 2) chiarisce un principio fondamentale: esiste un unico fabbricante per imballaggio in tutta l'UE. Non due, non tre. La definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, non crea una coesistenza di fabbricanti lungo la catena di fornitura: stabilisce una gerarchia con un criterio di priorità che individua un solo soggetto responsabile. Il criterio determinante è il marchio commerciale: chi fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio è il fabbricante, indipendentemente da chi lo produca fisicamente. Chi produce materialmente i componenti o assembla l'imballaggio su commissione di terzi non è il fabbricante ai sensi del PPWR: è un fornitore, con l'obbligo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, di trasmettere al fabbricante tutta la documentazione tecnica necessaria, ma senza la responsabilità giuridica della conformità dell'imballaggio.

Esempio 1: bustina di tè a marchio industriale

L'ipotetica azienda Carte Bianche o il suo fornitore di carte filtranti forniscono le bobine di carta filtro, il cordino e l'etichetta; il produttore a marchio industriale Verdi & Rossi commissiona e appone il proprio marchio. Il fabbricante ai sensi del PPWR è Verdi & Rossi, mentre Carte Bianche o il suo fornitore di carte filtranti sono fornitori: devono trasmettere a Verdi & Rossi la documentazione tecnica sui materiali, ma la dichiarazione di conformità UE e la responsabilità della conformità ai requisiti dell'articolo 9 spettano esclusivamente a Verdi & Rossi.

Esempio 2: linea di tè a marchio della ipotetica azienda distributiva Gidio Italia, prodotta da Verdi & Rossi come terzista

Gidio Italia fa progettare e fabbricare la bustina filtro con il proprio marchio (marca del distributore). Il fabbricante ai sensi del PPWR è Verdi & Rossi. Verdi & Rossi in questo scenario è il terzista e ha il ruolo di fornitore: deve trasmettere a Gidio Italia la documentazione tecnica, ma la responsabilità della conformità è di Gidio Italia. Carte Bianche rimane fornitore di componenti a Verdi & Rossi.

L'eccezione per le microimprese

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, lettera b), introduce un'inversione: se il titolare del marchio è una microimpresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (meno di 10 dipendenti e fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) e il fornitore fisico dell'imballaggio si trova nello stesso Stato membro, allora il fabbricante ai sensi del PPWR diventa il fornitore, non il titolare del marchio. Il Documento di orientamento chiarisce che questa eccezione si applica indipendentemente dalle dimensioni del fornitore: anche se il fornitore è anch'esso una microimpresa, l'eccezione vale comunque se chi porta il marchio è una microimpresa.

Fabbricante e produttore: due figure distinte

Il PPWR distingue il fabbricante dal produttore per scopi diversi. Il fabbricante (uno solo per imballaggio a livello UE) garantisce la conformità tecnica ai requisiti degli articoli 5-12

e redige la dichiarazione di conformità UE. Il produttore è invece l'operatore economico che mette a disposizione per la prima volta l'imballaggio nel territorio di uno Stato membro ed è responsabile degli obblighi di EPR, ossia del finanziamento della gestione dei rifiuti in quello Stato. I due ruoli possono coincidere ma non necessariamente. Nel caso Verdi & Rossi che vende direttamente in Italia, Verdi & Rossi è sia fabbricante che produttore in Italia. Se però Verdi & Rossi vende le bustine a un supermercato tedesco, quel supermercato diventa il produttore in Germania (è lui che le mette a disposizione sul mercato tedesco dove diventeranno rifiuti), mentre Verdi & Rossi rimane l'unico fabbricante a livello UE.

4.3 Non si può richiamare la EN 13432 come fonte di presunzione di conformità

Prima del PPWR, la certificazione di compostabilità ai sensi della norma EN 13432 creava una presunzione di conformità alle norme nazionali e alla Direttiva 94/62/CE. Questo meccanismo è stato interrotto. Il Documento di orientamento della Commissione spiega che le certificazioni esistenti basate sulla EN 13432 possono essere utilizzate dai fabbricanti come evidenza tecnica per dimostrare la conformità all'articolo 9, ma non creano una presunzione legale di conformità ai requisiti del PPWR. Di fatto, però, nella valutazione/dichiarazione, la EN 13432 e le relative certificazioni ottenute possono comunque essere citate (e se anche non forniscono più una presunzione di conformità, di fatto, fino all'aggiornamento dello standard, saranno comunque un appiglio molto solido; in seguito, si avrà di nuovo la presunzione di conformità).

4.4 Non si può etichettare come "compostabile" qualcosa che non soddisfa i requisiti tecnici

L'articolo 12, paragrafo 1, prevede che a partire dal 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione pertinenti, se posteriore) gli imballaggi compostabili soggetti all'articolo 9 debbano recare un'etichetta armonizzata che indichi la natura compostabile, l'ineridibilità al compostaggio domestico e il divieto di abbandono in natura. L'etichettatura

GREEN PACKAGING AUDIT CHECKLIST

GUIDELINES FOR SUSTAINABLE PACKAGING PRACTICES



RECYCLABILITY

- ☒ **MATERIAL IDENTIFICATION**
Clear labels, symbols
- ☒ **MATERIAL TYPE**
Mono-material, specific plastics/cardboard
- ☒ **CONTAMINATION MINIMIZATION**
Washable labels, easy removal
- ☒ **DESIGN FOR RECYCLING**
Standardized sizes, no coatings
- ☒ **DISPOSAL GUIDANCE**
Consumer instructions



COMPOSTABILITY

- ☒ **MATERIAL CERTIFICATION**
ASTM D6400, EN 13432
- ☒ **DEGRADATION RATE**
Complete breakdown time
- ☒ **RESIDUE ANALYSIS**
Non-toxic, safe for soil
- ☒ **BREAKDOWN PROCESS**
Suitable for industrial/home
- ☒ **END-OF-LIFE PLAN**
Designated composting facilities



CARBON FOOTPRINT

- ☒ **RAW MATERIAL SOURCING**
Sustainable/Certified
- ☒ **MANUFACTURING PROCESS**
Energy usage, efficiency
- ☒ **TRANSPORTATION**
Weight reduction, fuel efficiency
- ☒ **LIFE CYCLE ANALYSIS**
LCA measurement
- ☒ **EMISSIONS TRACKING**
CO₂ footprint calculation



REUSABLE METRICS

- ☒ **DESIGN FOR DURABILITY**
Materials for multiple uses
- ☒ **RETURN/REFILL PROGRAM**
Logistics for reuse
- ☒ **EASE OF CLEANING**
Simple maintenance
- ☒ **MULTIPLE-USE FUNCTION**
Versatility in applications
- ☒ **MATERIAL LONGEVITY**
Minimizing replacements



è basata su pittogrammi armonizzati a livello europeo. Gli Stati membri non potranno mantenere proprie etichette nazionali accanto a quelle armonizzate UE dopo quella data. Questo significa che le comunicazioni volontarie già presenti su alcuni imballaggi, come simboli verdi con foglie o scritte “compostabile”, dovranno essere allineate al sistema armonizzato. Etichettare come compostabile un imballaggio che non soddisfa i requisiti dell’articolo 9, costituisce un’informazione ingannevole ai sensi della Direttiva (UE) 2024/825 sulle pratiche commerciali sleali, che classifica come sleali qualsiasi marchio di sostenibilità volontario non conforme ai requisiti stabiliti.

4.5 Non si può usare bioplastica compostabile fuori dalle categorie autorizzate: non esiste un percorso di fine vita conforme

Un imballaggio in bioplastica compostabile non autorizzato dall’articolo 9 non ha un percorso di fine vita conforme al PPWR, il che equivale a

un divieto implicito di immissione sul mercato. Questo quindi impedisce agli stati membri ogni possibilità di sviluppo prodotti compostabili a meno che non rientrino nelle categorie dell’art. 9. La Commissione non ha ascoltato il parere di un paese come l’Italia che è all’avanguardia in questo settore.

4.6 Non si può usare la compostabilità domestica senza un espresso obbligo o permesso nazionale

La compostabilità domestica non è un requisito europeo generalizzato e non è neppure liberamente adottabile dagli operatori come scelta unilaterale. Il PPWR la consente in un numero molto limitato di casi, collegati a specifiche condizioni locali, a infrastrutture adeguate e alla supervisione delle autorità competenti. Un imballaggio che riporta la dicitura “compostabile in casa” ma che non è soggetto a un obbligo o a un permesso nazionale esplicito in tal senso non può avvalersi di questa indicazione come elemento di conformità al PPWR.

5. SCHEMA RIEPILOGATIVO: CATEGORIE DI IMBALLAGGI E REGIME APPLICABILE

Categoria di imballaggio	Regime PPWR
Bustine permeabili per tè, caffè e altre bevande (art. 3, par. 1, lett. f)	Compostabilità industriale obbligatoria dal 12.02.2028 su tutto il territorio UE. Compostabilità domestica facoltativa su richiesta degli Stati membri.
Etichette adesive su prodotti ortofrutticoli	Compostabilità industriale obbligatoria dal 12.02.2028 su tutto il territorio UE. Compostabilità domestica facoltativa su richiesta degli Stati membri.
Cialde/capsule rigide per caffè e tè in materiale non metallico (art. 3, par. 1, lett. g)	Compostabilità obbligatoria solo se lo Stato membro la impone, con infrastrutture adeguate.
Shopping bag ultraleggere e leggere in plastica	Compostabilità obbligatoria solo se lo Stato membro la impone (es. Italia ha già questo obbligo per categoria shopping bag).
Imballaggi soggetti ad obbligo nazionale preesistente (art. 9, par. 2, lett. b)	Il PPWR consente il mantenimento dell'obbligo nazionale preesistente.
Tutti gli altri imballaggi (vaschette, sacchetti, film, contenitori, ecc.)	Riciclabilità obbligatoria (art. 6). L'uso di materiali compostabili per questi imballaggi è di fatto precluso: i bioplastici compostabili non sono compatibili con i flussi di riciclaggio convenzionali e non hanno un percorso di fine vita conforme al PPWR fuori dalle categorie dell'articolo 9.
Imballaggi in plastica biodegradabile non inclusi nei par. 1 e 2 dell'art. 9	Obbligo di idoneità al riciclaggio dei materiali entro il 12.02.2028 (art. 9, par. 3).

6. LE SCADENZE OPERATIVE

Scadenza	Obbligo
11 febbraio 2025	Entrata in vigore del PPWR. Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima di questa data non sono soggetti ai nuovi requisiti.
12 febbraio 2026	La Commissione chiede agli organismi europei di normazione di preparare norme armonizzate aggiornate per la compostabilità industriale e domestica (art. 9, par. 6).
12 agosto 2026	Applicazione generale del PPWR. Abrogazione della Direttiva 94/62/CE.
12 febbraio 2028	Obbligo di compostabilità industriale per: bustine permeabili per tè/caffè/altre bevande (art. 9, par. 1); etichette adesive su prodotti ortofrutticoli (art. 9, par. 1). Obbligo di idoneità al riciclaggio per i polimeri biodegradabili non inclusi nelle categorie obbligatorie di compostabilità (art. 9, par. 3).
12 agosto 2028 (o 24 mesi dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione)	Etichettatura armonizzata obbligatoria basata su pittogrammi per tutti gli imballaggi compostabili (art. 12, par. 1). Le etichette nazionali non possono più coesistere con le etichette armonizzate UE.
1° gennaio 2030	Obbligo di riciclabilità (classi A-C) per tutti gli imballaggi (art. 6). Divieto di imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca (Allegato V, punto 2).

7. IL CASO ITALIANO: LA CONTINUITÀ DEGLI OBBLIGHI NAZIONALI PREESISTENTI

L'Italia ha sviluppato nel corso degli anni un sistema normativo che precede il PPWR in materia di imballaggi compostabili, in particolare per le shopping bag. Il Decreto Legislativo 116/2020, in attuazione della Direttiva rifiuti, ha confermato obblighi di compostabilità per alcune categorie di borse in plastica leggera. Il PPWR non travolge questi obblighi: l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), consente espressamente agli Stati membri di mantenere gli obblighi di compostabilità introdotti prima della data di applicazione del regolamento (12 agosto 2026). Tuttavia, il Documento di orientamento della Commissione raccomanda che gli Stati membri che mantengono obblighi nazionali preesistenti comunichino chiaramente alla Commissione europea e agli operatori economici quali imballaggi restano soggetti a tali obblighi, compilando elenchi espliciti e rendendoli pubblici. L'obiettivo è evitare incertezze per gli operatori che commercializzano i propri prodotti in più Stati membri, dove potrebbero trovarsi di fronte a requisiti diversi a seconda del territorio. Per gli operatori italiani, questo significa che la conformità alle norme nazionali sulle shopping bag compostabili continua a essere necessaria ma va verificata alla luce del nuovo quadro europeo, in particolare per quanto riguarda la documentazione tecnica richiesta e i requisiti di etichettatura armonizzata che entreranno in vigore nel 2028.

8. GLI ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI

Documentazione tecnica obbligatoria

Tutti i fabbricanti di imballaggi soggetti all'articolo 9 devono predisporre la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del PPWR, che dimostri la conformità ai requisiti di compostabilità. Questa documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti e trasmessa lungo la catena di fornitura. La dichiarazione di conformità UE è di esclusiva responsabilità del fabbricante, anche quando la valutazione è effettuata da terzi (laboratori, enti di certificazione).

Revisione delle certificazioni esistenti

Chi dispone di certificazioni EN 13432 deve aggiornare la propria analisi alla luce del nuovo quadro normativo. Le certificazioni esistenti non creano presunzione di conformità al PPWR ma possono essere inserite nella documentazione tecnica come evidenza di supporto. Quando saranno disponibili le nuove norme armonizzate richieste dalla Commissione, sarà possibile ottenere una nuova presunzione di conformità allineata ai requisiti del regolamento.

Revisione dell'etichettatura

Le comunicazioni sugli imballaggi che riportano claim di compostabilità, biodegradabilità o analoghi devono essere riviste. Dal 12 agosto 2028 solo l'etichetta armonizzata UE basata su pittogrammi può essere apposta sugli imballaggi soggetti all'articolo 9. I claim volontari non conformi ai requisiti di sostenibilità del PPWR espongono il fabbricante a contestazioni ai sensi della normativa sulle pratiche commerciali sleali.

Verifica della posizione

rispetto ai divieti del 2030

Gli operatori del settore ortofrutticolo devono verificare l'esposizione al divieto di imballaggi di plastica monouso per quantità inferiori a 1,5 kg di prodotti freschi non trasformati, previsto dall'Allegato V, punto 2, con applicazione dal 1° gennaio 2030. Per questa categoria il PPWR non prevede la compostabilità come alternativa: la via obbligata è l'eliminazione del monouso in plastica, con il passaggio a formati riciclabili o riutilizzabili.

Monitoraggio delle scelte degli Stati membri

Per le categorie soggette a discrezionalità degli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, gli operatori che commercializzano in più paesi europei devono monitorare le normative nazionali di ciascuno Stato membro. La mancata comunicazione di obblighi nazionali da parte di uno Stato membro non esime gli operatori dalla responsabilità di conformarsi, ma crea certamente un contesto di incertezza che il Documento di orientamento della Commissione punta esplicitamente a risolvere.

AMBIENTE · IMBALLAGGI · REGOLAMENTO UE 2025/40 (PPWR)

*Compostabilità degli imballaggi monouso:
la proposta tecnica dell'Italia alla Commissione europea*

Il Governo esercita la facoltà prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2025/40: notificata a Bruxelles la proposta di regola tecnica che introduce l'obbligo di compostabilità per quattro categorie di imballaggi in plastica monouso.

Numero di notifica CE: 2026/0167/IT (Italia)

Data di ricezione: 1° aprile 2026

Termine dello status quo: 7 luglio 2026
(concluso)

Amministrazione proponente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), tramite MIMIT

Base giuridica UE: Regolamento (UE) 2025/40, art. 9, par. 2, lett. b)

Norma nazionale modificata: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)

Il 1° aprile 2026 il Governo italiano ha notificato alla Commissione europea, attraverso la procedura TRIS (Direttiva (UE) 2015/1535), una proposta di regola tecnica volta a introdurre un obbligo di biodegradabilità e compostabilità per alcune categorie di imballaggi in plastica monouso. Il provvedimento, messo a punto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sfrutta la deroga riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2025/40 (il nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, PPWR).

La norma europea stabilisce, come regola generale, che a partire dal 12 agosto 2026 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione debbano essere riciclabili. L'articolo 9, paragrafo 2, consente tuttavia agli Stati membri di imporre, in deroga a tale principio, l'obbligo di compostabilità per specifiche categorie di imballaggio, a condizione che esistano sistemi di raccolta e infrastrutture di trattamento dei rifiuti organici adeguati a garantire che tali imballaggi entrino effettivamente nel flusso di gestione dei rifiuti organici.

Il contenuto della proposta

La proposta italiana si compone di un articolo unico che introduce nel Testo Unico Ambientale un nuovo articolo 226-quinquies, rubricato «Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio», e integra l'articolo 261 con un apposito apparato sanzionatorio. La misura prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, alcune categorie di imballaggi in plastica monouso possano essere immesse per la prima volta sul mercato nazionale solo se biodegradabili e compostabili, certificate da organismi accreditati in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Gli imballaggi per cui è stata richiesta la compostabilità obbligatoria

Il nuovo articolo 226-quinquies individua **quattro categorie di imballaggi in plastica monouso soggette, dal 2030, all'obbligo di compostabilità:**

- Imballaggi di plastica monouso
er il confezionamento di meno di 1,5 kg



- di prodotti ortofrutticoli freschi confezionati.
- Imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering (es. vassoi, piatti, bicchieri).
 - Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti — incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero — con due eccezioni: gli imballaggi forniti con alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato, e quelli necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture con requisito medico di cura individuale (ospedali, cliniche, RSA).
 - Imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene destinati al settore ricettivo (classificazione ATECO 2025), limitatamente a una singola prenotazione e destinati a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

Restano comunque fatti salvi gli obblighi di conformità alla normativa sui materiali destinati al contatto con gli alimenti (regolamenti UE n. 10/2011, CE n. 1935/2004 e CE n. 2023/2006) e le previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del D.Lgs. 152/2006. La proposta prevede inoltre un meccanismo di esenzione, per gli imballaggi delle prime due categorie, da individuare con decreto interministeriale entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della disposizione, qualora sia dimostrato che non è possibile prescindere dal loro utilizzo.

Il regime sanzionatorio

La proposta introduce all'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006 un nuovo comma 4-quinquies, che punisce la violazione degli obblighi di compostabilità — anche tramite dichiarazioni di conformità ingannevoli o elusive — con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, elevabile fino al quadruplo del massimo qualora la violazione riguardi quantitativi di imballaggi di valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Contesto e prospettive

Secondo il Ministero dell'Ambiente, l'intervento consente di preservare, in deroga al principio generale di riciclabilità imposto dal PPWR, la produzione delle applicazioni in plastica biodegradabile e compostabile per le quali tale soluzione rappresenta l'opzione ambientalmente più valida, a beneficio del comparto nazionale delle bioplastiche. Il periodo di status quo previsto dalla procedura di notifica TRIS si è concluso il 7 luglio 2026, consentendo all'iter legislativo nazionale di procedere. La proposta è stata successivamente trasposta come emendamento al decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 («decreto infrastrutture»), a firma del capogruppo della Lega in Commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, attualmente all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 2987), il cui termine di conversione è fissato al 25 agosto 2026.

Fonte: notifica CE n. 2026/0167/IT (procedura TRIS, Direttiva (UE) 2015/1535); Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL MONDO DEL PACKAGING SI INCONTRA SU

COM.**PACK**

COM.**PACK**.news

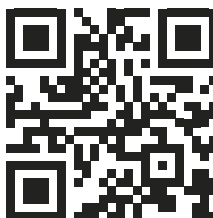


UN TARGET DI 18.576 SPECIALISTI

- 68%** acquisti, controllo qualità, gestione impianti
- 14%** produzione di materiali, imballaggi, linee automatiche
- 10%** controllo e gestione energia, emissioni rifiuti, riciclo
- 5%** ricerca e sviluppo, progettazione, design, Industry 4.0
- 4%** distribuzione, private label, logistica
- 1%** comunicazione, certificazione e finanza

I NOSTRI SETTORI:

imballaggi, macchine automatiche, largo consumo food e non food, beni durevoli, semilavorati, grande distribuzione, horeca, centri di ricerca, laboratori e università, materiali, multiutility, consorzi, riciclo e recupero



Link a
www.compacknews.news

info@elledi.info

CARTE DOZIO®

IL FUTURO DEL CAFFÈ PARTE DALLA MATERIA

www.cartedozio.com

IMA COFFEE



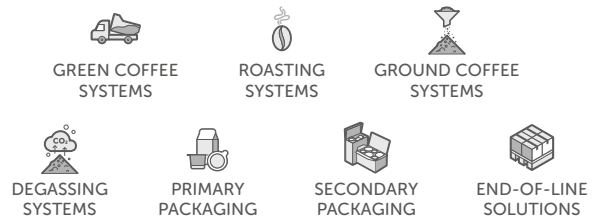
IMAGINE THIS

TURNKEY SOLUTIONS BUILT TO ENHANCE
YOUR COFFEE **PERFORMANCE**

INTEGRATED TECHNOLOGIES, SUPERIOR SUSTAINABILITY

Imagine a complete turnkey processing and packaging line for your coffee. From beans reception to end-of-line solutions, each machine is interconnected in a digital ecosystem, maximising performance, production efficiency, and ensuring superior sustainability through monitored processing, reduced energy consumption, lower emissions, and with the ability to handle all compostable and recyclable packaging materials. Imagine being able to have all this from one single source.

IMA Coffee Hub. Look no further.



Visit us at
PACKEXPO CHICAGO
Chicago, IL USA • 18-21 October

GULFOOD MANUFACTURING
Dubai, UAE • 03-05 November

imagroup.com/coffee

IMA  **COFFEE**
Processing and Packaging Solutions